



AVVISO IMU 2016: NOVITÀ COMODATO GRATUITO

Si avvisano i contribuenti che dal 1° gennaio 2016 è interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del **50% della base imponibile**.

LA REGISTRAZIONE

PER LA REGISTRAZIONE OCCORRE DOTARSI DI:

1. ALMENO 2 COPIE DEL CONTRATTO CON FIRMA IN ORIGINALE;
2. UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 PER OGNI COPIA DEL CONTRATTO (UNA MARCA DA BOLLO OGNI 4 FACCIATE SCRITTE);
3. COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL COMODANTE E DEL COMODATARIO;
4. VERSAMENTO DI € 200,00 PER L'IMPOSTA DI REGISTRO;
5. MODELLO COMPILATO, PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE.

IL COSTO COMPLESSIVO DA SOSTENERE PER LA REGISTRAZIONE È DI € 232,00 PIÙ EVENTUALI COSTI AGGIUNTIVI SE L'INTERESSATO SI RIVOLGE AD UN CONSULENTE O AD UNA AGENZIA. SI RAMMENTA L'OBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO (ART. 13, D.P.R. N. 131/1986) CHE PRESCRIVE LA REGISTRAZIONE ENTRO IL VENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, PER NON INCORRERE NELLE RELATIVE SANZIONI.

LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLA RIDUZIONE

- **PROPRIETÀ IMMOBILIARI DEL COMODANTE:** il comodante può possedere un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, può essere proprietario solo di un altro immobile, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **RESIDENZA DEL COMODANTE:** occorre che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- **GRADO DI PARENTELA:** il comodato deve sussistere tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli;
- **UTILIZZO DELL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO:** il comodatario deve utilizzare l'immobile dato in comodato come propria abitazione principale;
- **CATEGORIE CATASTALI AMMESSE:** sono escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- **UBICAZIONE DI EVENTUALE ALTRO IMMOBILE COMODANTE:** laddove oltre alla casa che viene concessa in comodato, il comodante possieda altro immobile, lo stesso deve essere l'abitazione principale del comodante e deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
- **PERTINENZE:** l'agevolazione spetterà anche per le pertinenze, senza i limiti operanti per l'assimilazione ad abitazione principale (un solo C/2, C/6 e C/7), a condizione che le stesse siano puntualmente individuate nel contratto;
- **IL COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO:** NEL CASO DI COMODATI NON REGISTRATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2016, E GIÀ OGGETTO DI DICHIARAZIONE IMU, IL CONTRATTO PERCHÉ POSSA VALERE AL RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIARIO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2016, POTRÀ ESSERE REGISTRATO ENTRO IL 1° MARZO 2016, PROCEDENDO IN SEDE DI DICHIARAZIONE IMU, ENTRO IL 30 GIUGNO 2016, A DEPOSITARE IL CONTRATTO REGISTRATO INSIEME A DICHIARAZIONE.
- Nel caso di comodati conclusi successivamente alle date sopra dette, il beneficio verrà riconosciuto dal mese successivo in cui la data di conclusione del contratto sia antecedente o almeno corrispondente al quindicesimo giorno dal termine del relativo mese.

NOTA BENE:

Eventuali aggiornamenti verranno segnalati sul sito del Comune di Ayas www.comune.ayas.ao.it, dove è pubblicato il presente avviso unitamente alla dichiarazione IMU da presentare entro il 30 giugno 2016. Per informazioni contattare l'ufficio tributi: mail: tributi@comune.ayas.ao.it
Tel. 0125/306633 orari: Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì - 8.45/12.30



Il funzionario responsabile
(Dott.ssa Roberta TAMBURINI)